



COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE 2018 - ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. PRESA D'ATTO ESITO DEL PROCEDIMENTO.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **20:15** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Straordinaria** di **Prima Convocazione**, sotto la presidenza del Sig. ALBIERO LUCA e la partecipazione del Segretario FINELLI DOTT. PASQUALE:

Eseguito l'appello è quanto segue:

ALBIERO LUCA
CRACCO SIMONE
MARINI LUCA
CASTEGNARO SARA
MAROCCO ILARIA
VOLPIANA MARCELLINO
LEONARDI ANDREA
MASTROTTO EMANUELA
COSTANTINI LUCIO RENATO
GIROTTI MANOLA
CASTEGNARO MARIKA

Presenti / Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 10 - Assenti n. 1

Il Presidente ALBIERO LUCA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su conforme istruttoria del servizio competente

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 20 dicembre 2018, con la quale è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, e successive modificazioni, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi anche TUSP), la revisione periodica delle partecipazioni societarie comunali alla data del 31 dicembre 2017;

Dato che in sede di revisione periodica è stato stabilito, per singola partecipata, quanto segue:

1) Medio Chiampo Spa: **mantenimento senza interventi di razionalizzazione** (rif. scheda 01), in quanto la Società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Montebello Vicentino Zermeghedo e Gambellara ; eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 (del TUSP, n.d.r.). Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 (del TUSP, n.d.r.);

2) Agno Chiampo Ambiente Srl: **mantenimento senza interventi di razionalizzazione** (rif. scheda 02), in quanto la Società è affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani,. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 (del TUSP, n.d.r.).). Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 (del TUSP, n.d.r.);

3) Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl: **liquidazione** (rif. Scheda 03), in quanto la Società è inattiva e non più operativa, e già in liquidazione e in concordato preventivo;

4) Viveracqua Scarl: **mantenimento senza interventi di razionalizzazione** (rif. scheda 01 partecipazione indiretta), in quanto è una Società cooperativa consortile e costituisce un'articolazione organizzativa comune delle associate. La partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del servizio idrico integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese ed ottimizzare e ridurre i costi di gestione. Non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitate dalle partecipanti, bensì mero strumento attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri;

Dato atto che il piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote;

Preso atto che quanto a Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl, proseguono le procedure di liquidazione e si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

1) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

2) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, il provvedimento di revisione periodica è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto;

Si propone, dunque, di prendere atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, dando atto che è tutt'ora in itinere il procedimento di liquidazione e concordato preventivo della Società C.I.S. SRL.

Dopo di che,

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

propone al Consiglio comunale:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di prendere atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, dando atto che per la società Cis srl in liquidazione e concordato preventivo si rendono necessarie le seguenti precisazioni:
 - la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
 - con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;
3. di approvare, quindi, e fare propri i risultati dell'attuazione del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 41 del 09-12-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ALBIERO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario GENERALE
FINELLI DOTT. PASQUALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.